

□ **Interrogazione n. 56**

presentata in data 19 ottobre 2015

a iniziativa dei consiglieri Puntaroni, Malaigia, Zaffiri

**“Cessione di azioni ordinarie della Conerobus”**

a risposta orale urgente

I sottoscritti Consiglieri

Premesso che:

- Conerobus spa è una società partecipata da diversi EELL della provincia di Ancona che svolge servizi di Trasporto pubblico locale su gomma (TPL) nella città e nella provincia di Ancona;
- il Comune di Osimo ha approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, redatto in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Osimo con deliberazione n. 14 del 26/03/2015;
- di conseguenza ha bandito una gara per la cessione di 289.038 azioni ordinarie (del valore nominale di € 1,00 cadauna) della società Conerobus S.p.A., corrispondenti ad una quota del 2,339311988%;
- alla procedura di gara ha partecipato la società CONTRAM spa di Camerino;
- la società CONTRAM spa svolge i propri servizi di TPL con specifico riferimento al Bacino provinciale di Macerata attraverso una società consortile, con contratto affidato per sei anni (dal 01.07.2007 al 30.06.2013) dalla Provincia dopo ripetute proroghe di quelli inizialmente stipulati dalla Regione Marche, e a seguito stipula del contratto di servizio Rep. n. 20878, registrato a Macerata in data 08.11.2007 al n. 1409;
- il predetto contratto è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 422/97, talché la Provincia, in qualità di ente affidante è tenuta all'erogazione dei corrispettivi pattuiti a fronte di controprestazioni a lei rese, con il dovere di verifica e monitoraggio dei servizi e della gestione;
- Contram spa ha una gestione economica che non evidenzia grandi utili, in sostanziale pareggio, mentre Conerobus spa ha una gestione economica che evidenzia una significativa perdita;
- la legge di affidamento dei servizi pubblici locali fra i quali il TPL, è il D.L. 13-8-2011 n. 138, in vigore dal 12 agosto 2012;
- le sue disposizioni limitano l'ambito territoriale di attività delle aziende pubbliche, in particolare per quelle che gestiscono servizi con affidamenti diretti, senza aver effettuato gare e procedure competitive ad evidenza pubblica; la loro attività è ricondotta a quella di strutture “in-house” degli enti proprietari, con vincoli antitrust e regole gestorie analoghe a quelle degli enti pubblici affidanti;
- in particolare, l'articolo 33 prescrive che:  
“Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare.... Omissis ...”;

tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri,

**INTERROGANO**

la Giunta regionale per sapere :

- 1) se quanto risulta agli interroganti corrisponda al vero; in tal caso, se ed in che modo intenda agire per prevenire atti illegittimi e pregiudizievoli per la buona gestione di aziende e servizi pubblici del proprio territorio;
- 2) se non si ritenga dannoso distrarre risorse da Contram spa, destinate a finanziare i servizi di TPL nella provincia di Macerata, a favore di enti locali ed aziende della provincia di Ancona;
- 3) se non ritenga possano configurarsi danni erariali a carico degli enti proprietari di Contram spa per il fatto che si acquistino quote di minoranza di una società in perdita, a valori superiori a quelli di patrimonio netto;
- 4) se non si ritenga opportuno interessare la Corte dei Conti sezione regionale Marche, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto previsto dalla Legge 10 ottobre 1990 n. 287;
- 5) se non si ritenga opportuno investire delle loro responsabilità gli enti locali proprietari di Contram spa (in particolare provincia di Macerata, comunità montana, comune di Camerino, comune di San Severino) nella qualità di soci e gestori dell'azienda e dei servizi di TPL.